

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2011

Dal 1 gennaio 2011

Quadri - Impiegati - Intermedi - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

Contingenza

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

7Q quadri

1.983,08

0,00

10,33

0,00

114,00

2.107,41

7

1.983,08

0,00

10,33

59,39

0,00

2.052,80

6

1.826,39

0,00

10,33

0,00

0,00

1.836,72

5S

1.701,82

0,00

10,33

0,00

0,00

1.712,15

5

1.592,56

0,00

10,33

0,00

0,00

1.602,89

4

1.489,99

0,00

10,33

0,00

0,00

1.500,32

3

1.429,94

0,00

10,33

0,00

0,00

1.440,27

2

1.296,48

0,00

10,33

0,00

0,00

1.306,81

1

1.179,98

0,00

10,33

0,00

0,00

1.190,31

Elemento retributivo di professionalità

Agli operai di 5° livello rientranti in una delle seguenti figure professionali - aggiustatore stampista, modellista, montatore-installatore di grandi impianti, montatore-manutentore elettrico-elettronico, operatore specialista motorista, operatore specialista montatore aeronautico, tracciatore-collaudatore, addetto macchine a controllo numerico - cui venga riconosciuto il possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico, spetta un elemento retributivo di professionalità di € 28,41 mensili, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendali ad analogo titolo.

Indennità di funzione - Aziende a partecipazione statale

Nelle aziende a partecipazione statale, ai lavoratori con qualifica di quadro alla data del 1° luglio 1999, viene garantita l'erogazione dell'indennità di funzione nella misura prevista dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 (€ 108,46), attraverso l'attribuzione della differenza a titolo di superminimo individuale, riassorbibile soltanto in caso di futuri incrementi della stessa indennità previsti per l'industria privata.

Ip.acc. 15 ottobre 2009

Metalmeccanica - Aziende industriali Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2011

Apprendisti - Regime generale

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

Contingenza

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

4

0-6 mesi

958,06

0,00

6,92

0,00

0,00

964,98

7-12 mesi

1.029,56

0,00

7,44

0,00

0,00

1.036,99

13-18 mesi

1.101,05

0,00

7,95

0,00

0,00

1.109,01

19-24 mesi

1.172,55

0,00

8,47

0,00

0,00

1.181,02

25-30 mesi

1.286,95

0,00

9,30

0,00

0,00

1.296,24

31-48 mesi

1.415,49

0,00

9,81

0,00

0,00

1.425,30

3

0-6 mesi

958,06

0,00

6,92

0,00

0,00

964,98

7-12 mesi

1.029,56

0,00

7,44

0,00

0,00

1.036,99

13-18 mesi

1.101,05

0,00

7,95

0,00

0,00

1.109,01

19-24 mesi

1.172,55

0,00

8,47

0,00

0,00

1.181,02

25-30 mesi

1.286,95

0,00

9,30

0,00

0,00

1.296,24

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'*Acc. 19 gennaio 2006* . Tale

accordo, in applicazione del
D.Lgs. n. 276/2003

, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 7 maggio 2003

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2011

Apprendisti con diploma di qualifica o di scuola media superiore

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

Contingenza

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

4

0-6 mesi

1.029,56

0,00

7,44

0,00

0,00

1.036,99

7-12 mesi

1.101,05

0,00

7,95

0,00

0,00

1.109,01

13-18 mesi

1.172,55

0,00

8,47

0,00

0,00

1.181,02

19-24 mesi

1.286,95

0,00

9,30

0,00

0,00

1.296,24

25-30 mesi

1.358,44

0,00

9,81

0,00

0,00

1.368,26

3

0-6 mesi

1.029,56

0,00

7,44

0,00

0,00

1.036,99

7-12 mesi

1.101,05

0,00

7,95

0,00

0,00

1.109,01

13-18 mesi

1.172,55

0,00

8,47

0,00

0,00

1.181,02

19-24 mesi

1.286,95

0,00

9,30

0,00

0,00

1.296,24

31/36 mesi

1.415,49

0,00

9,81

0,00

0,00

1.425,30

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'*Acc. 19 gennaio 2006* . Tale

accordo, in applicazione del

D.Lgs. n. 276/2003

, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 7 maggio 2003

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2011

Apprendistato professionalizzante

Decorrenza dal: 1/03/2006

Ai sensi dell'art. 53, *D.Lgs. n. 276 del 2003*, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.

Laurea inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

7

0 - 14

5

15 - 28

6

29 - 42

6 (*)

6

0 - 13

4

14 - 26

5

27 - 38

5 (*)

5

0 - 12

3

13 - 23

4

24 - 34

4 (*)

Diploma inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

5

0 - 18

3

19 - 36

4

37 - 54

4 (*)

4

0 - 16

2

17 - 31

3

32 - 46

3 (*)

3

0 - 12

1

13 - 24

2

25 - 36

2 (*)

Altro

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

5

0 - 20

3

21 - 40

4

41 - 60

4 (*)

4

0 - 18

2

19 - 35

3

36 - 52

3 (*)

3

0 - 14

1

15 - 28

2

29 - 42

2 (*)

3 (**)

0 - 8

1

9 - 16

2

17 - 24

2 (*)

(*) Durante il terzo periodo di apprendistato, la retribuzione è pari a quella prevista per il livello di destinazione.

(**) Addetti a produzioni in serie su linee a catena o di montaggio semplice, quando le mansioni sono caratterizzate da attività brevi, semplici o ripetitive non ricomprendibili nella declaratoria di

3^a categoria.

Acc. 19 gennaio 2006